

c.p. art. 571. **Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina**

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi [c.p. 31].

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583, ridotte [c.p. 63] a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni [c.p. 29, 32].
